



SPID – SISTEMA PUBBLICO PER L'IDENTITÀ DIGITALE

Avviso nr. 39 – Versione 1.0

02/02/2022

RILASCIO DELLE IDENTITÀ DIGITALI SPID AI CITTADINI SAMMARINESI

PREMESSO che i rapporti tra l'Italia e San Marino sono regolati dalla *Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato* ratificata con legge 6 giugno 1939, n. 1320 e dall' *Accordo aggiuntivo* ratificato con legge 10 luglio 1982, n. 488, e successive modifiche,

CONSIDERATO che la Convenzione come modificata dall'Accordo prevede che *“i cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione o arte, e potranno accedere a qualsiasi pubblico impiego a parità di condizioni con i nazionali.”* (articolo 4); che *“I documenti rilasciati dalle autorità che esercitano le funzioni di Ufficiale dello stato civile di uno dei due Stati contraenti sono esenti da qualsiasi legalizzazione per essere utilizzati nell'altro Stato. Detti documenti devono essere datati, muniti del sigillo o del timbro dell'Ufficio e della firma dell'autorità che ha provveduto al rilascio. [...] Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano”* a diverse tipologie di documenti *“rilasciati dalle competenti autorità di ciascuno Stato”* tra cui vi sono anche *“certificato di cittadinanza; certificato di residenza.”* (art. 39); che *“I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi a circolare liberamente nell'altro, senza obbligo di munirsi di passaporto.”* (art 55);

CONSIDERATO che dal quadro normativo sopra esposto si evince che lo Stato italiano deve garantire che i cittadini sammarinesi possano fruire delle libertà di stabilimento e di circolazione sul proprio territorio a parità di condizioni rispetto ai cittadini italiani e che il riconoscimento di tali libertà implica che i cittadini sanmarinesi devono essere in grado di interagire con la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi e società a controllo pubblico a parità di condizioni con i cittadini italiani.

CONSIDERATO che, SPID è uno strumento di identificazione elettronica italiano notificato alla Commissione europea e, in quanto tale, è utilizzabile per le transazioni transfrontaliere nell'ambito dell'Unione Europea, in base al regime di riconoscimento reciproco di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 *“in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE”*, c.d. Regolamento eIDAS.

CONSIDERATO altresì che San Marino è uno stato terzo rispetto all'Unione Europea e che appare pertanto necessario conciliare gli obblighi derivanti dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata fra l'Italia e la Repubblica di San Marino con le previsioni normative in materia di strumenti di identificazione elettronica contenute nel Regolamento eIDAS.

CONSIDERATO che, come comunicato dal Dipartimento Affari Esteri di San Marino, con nota ufficiale del 19 gennaio 2022, i documenti di riconoscimento rilasciati ai cittadini Sammarinesi, in caso di furto o smarrimento, vengono immediatamente censiti nelle basi dati dei documenti rubati o smarriti Italiani.

VISTI i Decreti Delegati di San Marino del 4 febbraio 2014 n. 12 e 16 agosto 2016 n. 105 recanti rispettivamente le norme relative al rilascio ed alle caratteristiche essenziali del passaporto ordinario e le disposizioni relative alle caratteristiche e al rilascio della carta d'identità munita di microprocessore, che si allegano al presente avviso.



Tanto premesso, si autorizzano i gestori dell'identità digitale al rilascio di identità SPID ai cittadini Sammarinesi alle seguenti condizioni:

- In fase di identificazione il cittadino sprovvisto di tessera sanitaria potrà esibire altro documento attestante il Codice Fiscale (tesserino del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, certificato cartaceo di attribuzione del Codice Fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate per il tramite dell'ambasciata Italiana in San Marino, copia della tessera sanitaria rilasciata dalle autorità competenti);
- La verifica dello stato di validità dei documenti di riconoscimento rilasciati dallo Stato di San Marino avverrà con le stesse modalità già oggi in essere per i cittadini italiani;
- Il gestore limiterà, fino a diversa indicazione di AgID, l'uso delle identità rilasciate ai cittadini Sammarinesi all'ambito nazionale;
- Il rapporto contrattuale da instaurarsi tra il gestore e il richiedente l'identità sarà disciplinato in autonomia dal gestore dell'identità.

Il Responsabile del progetto SPID
Direttore Generale AGID